



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione III penale, composta da:

D.ssa Francesca Cercone
D.ssa Anna Maggiore
Dott. Paolo Corda

Presidente
Consigliere
Consigliere est.

All'udienza del 18.12.2023, il processo veniva celebrato con il rito cartolare ai sensi dell'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 con le conclusioni scritte del Procuratore Generale e le note conclusive del difensore dell'imputato come da verbale in atti.

La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento nei confronti di:

nato a _____ amente _____
domiciliato presso _____

Libero

Difeso

dall'avv. Davide Tutino del Foro di Catania

appellante avverso la sentenza n. 1023/2018 emessa dal Tribunale Penale di Catania – sezione II, in composizione monocratica, in data 23.02.2018

IMPUTATO

in ordine al reato di cui all'art. 570 comma secondo n° 2 c.p. perché, abbandonando il domicilio domestico e serbando una condotta contraria all'ordine ed alla morale delle famiglie, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, facendo in particolare mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e omettendo di provvedere in alcun modo al loro sostentamento,

N. 5854 /2023 Sentenza

N. [REDACTED] Reg. N.R.

N. [REDACTED] Reg. Gen.

UDIENZA del 18.12.2023

Depositata il 18

IL FUNZIONARIO ADDETTO UPP

Dott.ssa Damiana La Delfa
Estratto notific.



Irrevocabile il

N. _____ Reg. Esec. Pen.

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. presso

Trib. di

Addi

Redatta scheda il

e fatta comunicazione elettorale al Comune di

Art.

Campione Penale

*segnatamente omettendo di corrispondere somme di denaro a
madre dei minori con essa conviventi, ovvero di consegnarle
beni di prima necessità o vestiario.
In Catania dal mese di maggio dell'anno 2011, perdurante al
13.03.2014*

Parte civile:

Difesa di fiducia dall'avv.

Q

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale Penale di Catania – sezione II, in composizione monocratica, n. 1023 del 23.02.2018, all'esito di giudizio instaurato con citazione diretta, veniva ritenuto colpevole del reato ascrittogli, inteso come una pluralità di reati in concorso formale avverso ciascuno dei figli minori, e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (pena base mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, aumentata per il concorso formale). La pena veniva sospesa subordinatamente al pagamento della provvisoria (di cui al periodo a seguire). L'imputato veniva, altresì, condannato al risarcimento dei danni - da liquidarsi da parte del giudice civile - in favore della costituita parte civile _____ al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 1.000,00 in favore della stessa e alla rifusione delle spese processuali da lei sostenute per il primo grado di giudizio, da liquidare in favore dell'Erario.

2. Avverso la sentenza ha proposto gravame chiedendo - con un primo motivo di appello - l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, atteso che il Giudice di prime cure non avrebbe attribuito adeguato valore alla circostanza che fino al mese di luglio 2013 il prefato corrispondeva somme di denaro e si interessava ai figli minori e, inoltre, non sarebbero stati accertati né la capacità economica del _____ a fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori né l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza, da parte del medesimo, dello stato di bisogno nel quale versavano i figli. Con un secondo motivo di gravame è stata dedotta la illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto il Decidente avrebbe dovuto verificare se dagli atti emergevano elementi tali da ritenere che le condizioni economiche del prevenuto avrebbero potuto consentirgli, in concreto, di soddisfare l'obbligo impostogli. Infine, in via subordinata, è stata eccepita la eccessività del trattamento sanzionatorio ed è stata, conseguentemente, chiesta una rideterminazione della pena nell'assoluto minimo edittale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. All'esito dell'udienza camerale del 18.12.2023, celebrata con il rito cartolare ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, con le conclusioni scritte del Procuratore Generale e le note conclusive del difensore dell'imputato, la Corte ha deliberato come segue.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, questa Corte non può che prendere atto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, risultando maturato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. ed in assenza di giorni di sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p.p. il termine di prescrizione complessivo di sette anni e mezzo (sei anni + $\frac{1}{4}$, trattandosi di delitto) dalla consumazione del reato, avvenuta in data 13.03.2014, vale a dire il termine finale della contestazione "chiusa" di cui in epigrafe: termine già decorso alla data del 13.09.2021.

2. Va pertanto emessa ex art. 129 c.p.p. sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi il reato estinto per prescrizione, non emergendo con evidenza la prova dell'innocenza dell'imputato e dovendo prevalere la dichiarazione immediata di una causa di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (cfr. Cass. Pen., sez. I, n. 6593/2010).

Innanzitutto, va chiarito che il si è sostanzialmente disinteressato del procedimento a suo carico, non partecipando ad alcuna udienza nel corso del giudizio istaurato innanzi al Tribunale di Catania e neanche producendo documentazione idonea a escludere la propria penale responsabilità sulla base della impossibilità di far fronte a quanto a lui imposto dal provvedimento richiamato nell'imputazione; impossibilità che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti"* (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, n. 53173/2018). A tal proposito, merita di essere rammentato che incombe sull'imputato *"l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione"* (cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 7372/2013). In conclusione, se per quanto emerge dal provvedimento del Giudice di prime cure, il carattere dell'inadempimento degli obblighi risulta, infatti, essere oggettivo, va preso atto che non è stato possibile acquisire elementi di valutazione dai quali trarre ricostruzioni dei fatti alternative a

quella rappresentata dalla persona offesa proprio in ragione della mancanza di una collaborativa partecipazione del prevenuto.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo, non può essere revocato in dubbio che l'imputato - che dal mese di luglio del 2013 si è totalmente disinteressato dei due figli minori, tanto sotto il profilo del mantenimento quanto sotto quello affettivo - abbia agito nella consapevolezza di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale: per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 cod. pen. è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa" (cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. VI, n. 24644/2014).

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza n. 1023 del 23.02.2018 del Tribunale Penale di Catania – sezione II, in composizione monocratica, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al reato ascritto, perché estinto per maturata prescrizione.

Conferma nel resto.


Il Consigliere est.

Dott. Paolo Corda



Il Presidente

Dott.ssa Francesca Cercone



DEPOSITATA IN UDIENZA

di 18-12-2023

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL P.P.
Dott.ssa Damiana La Delfa

